



IL TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE 1^a CIVILE

Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Guendalina Pascale nominata dal Presidente ff del Tribunale, ai sensi dell'art. 737 c.p.c.;

letto il ricorso con il quale Teresa Zavaglia chiede la liquidazione di tutti i suoi beni ai sensi dell'art. 14 ter della L. 18/12/2012 n. 221);

ritenuta la competenza per territorio del Tribunale di Novara;

ritenuto che la domanda è ammissibile in quanto il/la richiedente:

- 1) è in possesso del requisito soggettivo fissato dall'art. 6, 1° comma;
- 2) versa nella situazione di sovraindebitamento fissati dall'art. 6, 2° comma;

ritenuto che la richiedente non versa nelle condizioni di inammissibilità previste dall'art. 7, 2° comma lett. a) e b);

rilevato che la domanda è corredata dalla documentazione indicata nell'art. 9, commi 2 e 3;

rilevato che alla domanda sono allegati:

l'inventario di tutti i beni del/la richiedente;

la relazione particolareggiata dell'OCC contenente le indicazioni richieste dall'art. 14 ter, 3° comma;



ritenuto che la domanda di liquidazione è ammissibile perché la documentazione prodotta consente la compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale della richiedente;

rilevato che dalla documentazione depositata non risultano compiuti atti di frode, negli ultimi cinque anni;

P.Q.M.

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione prevista dall'art. 14 ter e segg. legge cit.;
- 2) nomina liquidatore il dott. Robert Braga, avente i requisiti di cui all'art. 28 L.F.;

dichiara

che il presente decreto è equiparato all'atto di pignoramento (art. 14 quinques, co.3);

dispone

che, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori;

dispone

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati sul quotidiano Il Corriere di Novara, sul sito www.tribunale.novara.it del Tribunale di Novara, a cura e spese della richiedente e anche nel Registro delle Imprese competente per territorio;

dispone

che il liquidatore trascriva il presente decreto nei Pubblici Registri;

ordina

alla richiedente di consegnare o rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;



dispone

che il liquidatore:

- 1) Formi l'elenco dei creditori;
- 2) Rediga l'inventario dei beni da liquidare;
- 3) Comunichi il presente decreto ai creditori specificando che possono partecipare alla liquidazione depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata, le domande di partecipazione aventi le indicazioni richieste dall'art. 14 septies e con l'avvertenza che, in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e), le successive comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
- 4) Fissi :
 - la data in cui vanno presentate le domande;
 - la data in cui sarà comunicata alla richiedente ed ai creditori, lo stato passivo ed ogni altra utile indicazione;

dispone

che il liquidatore formi lo stato passivo e lo comunichi ai creditori, nei modi e nei tempi fissati dall'art. 14 octies;

dispone

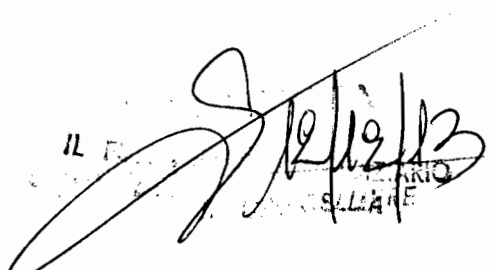
che il liquidatore, nel termine di trenta giorni dalla redazione dell'inventario:

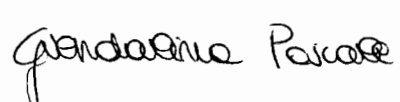
- 1) rediga un programma di liquidazione;
- 2) liquidi i beni oggetto della liquidazione secondo le modalità previste dall'art. 14 novies.

Dispone

Che il presente decreto sia comunicato dalla cancelleria alla richiedente ed al liquidatore, per gli adempimenti posti a loro carico dal presente decreto o dalla L. 18/12/2012 n. 221. 

Novara, 12.12.13


IL LIQUIDATORE
CANCELLERIA

Il Giudice

Gendarme Parake